

centro sportivo italiano

# fiscal news

in questo numero:

**Le prestazioni sportive dilettantistiche a carattere occasionale: inquadramento normativo e modulistica**

- La prestazione sportiva "occasionale": una definizione dopo il Jobs Act
- Il trattamento fiscale e previdenziale
- I connessi adempimenti amministrativi
- una bozza di lettera di incarico

A cura di

Francesco Tramaglino

## La prestazione sportiva “occasionale” dopo il Jobs Act

In questa circolare torniamo ad occuparci di prestazioni sportive dilettantistiche, tema che abbiamo già ampiamente affrontato nel 2016 per via dell'entrata in vigore del Jobs Act che ha parzialmente modificato alcuni aspetti giuslavoristici della materia.

In particolare cercheremo di comprendere se, accanto alle prestazioni di esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica - che si concretizzano in forme di collaborazione a carattere coordinato e continuativo - siano ammissibili anche forme di collaborazione a carattere occasionale che si esauriscono nello svolgimento di una o al più pochissime prestazioni nel corso dell'anno solare senza inserimento del collaboratore nella struttura dell'ente dilettantistico e senza etero-direzione da parte della struttura operativa.

Ricordiamo quanto stabilisce l' Art. 2 del decreto: collaborazioni organizzate dal committente *1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: ... d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

Dunque, se questo è quanto il Jobs Act dispone con riferimento alle prestazioni dilettantistiche - ovvero amministrativo-gestionali - rese in forma di collaborazione personale, coordinata e continuativa, che dire della stessa tipologia di attività quando essa viene svolta in modo occasionale e senza alcun tipo di coordinamento con l'organizzazione committente?

Per rispondere al quesito dobbiamo interrogare nuovamente il Jobs Act.

Prima del D. Lgs. n. 81 del 2015 vigeva, infatti, una tipologia di collaborazione occasionale che scontava due limiti:

- a) durata non superiore a 30 giorni per anno solare per lo stesso committente;
- b) compenso inferiore a 5000 euro all'anno per la totalità di tutti i committenti.

Con la riforma del 2015 questo istituto è stato abrogato unitamente alla collaborazione a progetto.

Conseguentemente, dal 25 giugno 2015, la generalità dei datori di lavoro, per avvalersi di prestazioni a carattere saltuario, dovrà scegliere tra lavoro occasionale accessorio (voucher) o lavoro autonomo occasionale.

La scelta tra le due tipologie dipende dalle necessità del committente: se esso necessita di un apporto di lavoro dipendente – ancorchè occasionale - dovrà inevitabilmente orientarsi verso il lavoro accessorio, oppure verso il tempo determinato a seconda dei casi.

Qualora invece, il committente desidera conferire un incarico al collaboratore limitandosi ad esigerne il risultato senza alcun intervento su tempi, luoghi e modalità esecutive allora diventa possibile instaurare un rapporto di genuina collaborazione occasionale basata sul modello del contratto d'opera di cui all'art. 2222 del Codice Civile.

Affinchè la prestazione d'opera occasionale sia genuina sono necessarie però le seguenti condizioni:

- la prestazione non deve rientrare nell'attività svolta professionalmente e abitualmente dal collaboratore;
- unicità della prestazione: l'opera commissionata deve essere unica anche se lo svolgimento della stessa può richiedere una pluralità di interventi;
- assenza di vincoli subordinazione, di orario e di luogo;
- libera scelta delle modalità di esecuzione da parte del collaboratore ;
- obbligo del solo risultato;
- il compenso deve riguardare l'opera nel suo complesso. Sono ammessi pagamenti in acconto e saldo ma non compensi periodici a somma fissa:
  - il lavoratore si assume il rischio economico dell'opera e ne sostiene le spese di produzione.

In sintesi: l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica può svolgersi sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa con le caratteristiche e i limiti di cui all'art. 2 del Jobs Act oppure

assumere le caratteristiche del lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 2222 del codice civile alle condizioni che abbiamo sopra esposto.

## Il trattamento fiscale e previdenziale

Sul piano fiscale e previdenziale l'esercizio occasionale di attività sportive dilettantistiche beneficia delle medesime agevolazioni applicate alle collaborazioni: esclusione da imposte fino al plafond annuale di 7500 euro (avendo riguardo anche ai compensi della stessa natura erogati da altri enti sportivi dilettantistici), assoggettamento a ritenuta del 23 % + addizionali regionali e comunali per le somme che eccedono tale limite; esclusione da contributi previdenziali e assicurativi e relativi adempimenti.

A tale conclusione si perviene direttamente dalla lettura dell'art 67 c. 1 lett. m) :

*Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche, rientrano tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.*

La norma, infatti, non fa menzione dei soli compensi ma cita esplicitamente anche le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari e i premi: tipologie di emolumenti che si prestano alla remunerazione di singole prestazioni a carattere puntuale.

Per quanto riguarda, invece le prestazioni a carattere amministrativo-gestionale si segnala che esse sono agevolate solo a condizione che siano rese nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, come stabilito dall'art. 90 della Legge 289 del 2002. Ne consegue che prestazioni occasionali di questo genere sono da assoggettare alla ritenuta d'acconto del 20%.

Infine una considerazione sul massimale degli importi da corrispondere a titolo di indennità di trasferta o rimborso forfetario di spesa: è noto che simili compensi sono soggetti al controllo dell'Ade al fine di verificare se, per il tramite di artifici, la ASD o il comitato erogano utili in maniera indiretta contravvenendo al divieto di scopo di lucro.

A tal fine si dovrà far riferimento agli usi del luogo o, in assenza ai principi della normativa in materia che hanno fissato in 45 euro (ex 90.000 lire) il compenso erogabile a titolo di indennità giornaliera.

## I connessi adempimenti amministrativi

Dato il trattamento fiscale e previdenziale agevolato, indennità di trasferta e rimborsi forfetari non richiedono lo svolgimento dei più complessi adempimenti che sono invece obbligatori in caso di collaborazioni a carattere coordinato e continuativo.



In particolare:

- è escluso che il committente debba comunicare al Centro per l'impiego la stipulazione di contratti di lavoro autonomo meramente *occasionale* (Nota Min. Lav. 4 gennaio 2007 n. 440; Nota Min. Lav. 14 febbraio 2007 n. 4746).
- non è necessario tracciare il compenso su busta paga vidimata INAIL.

Si dovrà invece:

- procedere in tutti i casi alla certificazione del compenso tramite modello CU ministeriale (anche in assenza di trattenute fiscali) entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stato erogato il compenso e alla relativa trasmissione telematica entro il 7 marzo;
- versare a mezzo modello f24 le ritenute fiscali nel caso di superamento del plafond annuale avendo cura di iscrivere il versamento nel modello 770 (di norma entro il mese di luglio dell'anno successivo).

## Facsimile di lettera di incarico per prestazione diretta dell'attività sportiva dilettantistica a carattere occasionale

*(su carta intestata della ASD/Comitato CSI)*

Nome e cognome  
Data e luogo di nascita  
Via e numero civico  
CAP e Città  
Codice Fiscale

**Oggetto: Incarico per prestazione diretta di attività sportiva ai sensi dell'art. 67 c.1 lett. m) TUIR e dell'art. 2222 del codice civile**

A seguito delle intese preliminarmente intercorse, le comunichiamo la nostra proposta di incarico per la prestazione in oggetto, formulata tenendo conto che, con la sottoscrizione della presente, lei dichiara:

- che l'attività sportiva dilettantistica non costituisce oggetto della sua attività professionale abituale ancorché svolta in maniera non esclusiva;
- che la suddetta attività viene da lei svolta per il diletto che ricava dall'insegnamento e dalla formazione in materia sportiva dilettantistica, organizzata senza scopo di lucro;

# fiscal news

CIRCOLARE INFORMATIVA DELL'UFFICIO FISCALE DELLA PRESIDENZA NAZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

- che l'indennità sportiva dilettantistica lorda complessiva prevista a suo beneficio dalla presente lettera di incarico non costituisce nè l'unica, nè la prevalente fonte di reddito per la sua persona nell'anno di riferimento;
- che lei non presta servizio presso Pubbliche Amministrazioni, o, nel caso contrario, ha provveduto ad effettuare all'amministrazione di appartenenza la comunicazione di cui all'art. 90 c.23 della legge 289 del 2002 (*allegare copia della comunicazione*)

Per quanto sopra premesso, il presente incarico le viene conferito ai seguenti patti e condizioni:

- lei si impegna a esercitare direttamente la propria attività sportiva dilettantistica senza vincolo di subordinazione e con completa autonomia a favore della scrivente associazione;
- detta attività consisterà nell'esclusivo svolgimento di : (*arbitraggio, allenamento, gara, evento, ecc.*) \_\_\_\_\_ che si terrà in \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_;
- al fine di svolgere l'attività commissionata Lei dovrà disporre esclusivamente dei mezzi di sua proprietà;
- l'incarico ha carattere di prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 del codice civile. Essa avrà decorrenza dalla data attuale e scadenza il \_\_\_\_\_ e non potrà essere rinnovata nella medesima forma;
- quale corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico conferitole le verrà corrisposto il rimborso di spesa lordo complessivo e forfetario di \_\_\_\_\_ euro da corrispondersi nelle seguenti modalità (*prevedere eventualmente acconto e saldo*);
- al versamento delle ritenute di legge, ove dovute, provvederà la scrivente associazione;
- contestualmente al pagamento degli emolumenti presenterà l'autocertificazione obbligatoria dei compensi per attività sportiva ricevuti da altri enti o società sportive ai sensi dell'art. 25 L.133/1999 e del relativo D.M. 473/1999. In assenza della suddetta autocertificazione non si procederà al pagamento del compenso:
- le spese autorizzate di viaggio, vitto, alloggio, trasporti sostenute al di fuori del Suo Comune di residenza, in ragione del presente accordo, sono rimborsabili a piè di lista su compilazione di nota spese riepilogativa;
- il contratto si risolve automaticamente alla scadenza ovvero prima della stessa qualora l'attività sportiva venga conclusa anticipatamente. Entrambe le parti hanno facoltà di recesso anticipato dal rapporto, purché comunicata all'altra parte con almeno 15 giorni di anticipo;
- per qualsiasi controversia relativa al presente incarico e alla sua esecuzione è competente il Foro di \_\_\_\_\_;
- il presente incarico annulla e sostituisce ogni intesa intervenuta precedentemente.

La preghiamo, pertanto, di restituirci copia della presente da Lei firmata in segno di adesione a tutte le condizioni sopra esposte Cordiali saluti.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Presidente

\_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto.

Il collaboratore \_\_\_\_\_

## Informativa sulla privacy ( D.lg. n. 196/2003)

La informiamo inoltre che, ai sensi dell'art. 13 del D.lg. n. 196/2003, i dati personali raccolti e quelli che saranno raccolti nel corso del rapporto di collaborazione, ai fini della gestione del rapporto stesso, dei rapporti con gli enti di previdenza ed assistenza, dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e dei rapporti con gli istituti di credito per il pagamento delle retribuzioni, saranno oggetto di trattamento per le finalità indicate.

Il trattamento dei predetti dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, l'azienda si rivolge o può rivolgersi a soggetti e/o società esterne ai quali fa pervenire i dati necessari per l'espletamento delle relative funzioni, in particolare:

per l'elaborazione delle retribuzioni, consulente abilitato esterno;  
per la gestione della normativa in materia di sicurezza, consulente abilitato esterno;  
per la gestione di particolari adempimenti del rapporto di lavoro;  
per il pagamento delle retribuzioni;  
per la gestione della formazione.

La informiamo, inoltre, che il D.lg. 196/2003 Le conferisce specifici diritti, in particolare:

ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che la riguardano;  
conoscere l'origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento;  
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi;  
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi.

Per presa visione

Il collaboratore

-----

Consenso:

Ai sensi dell'art. 13 del D.lg. n. 196/2003 il sottoscritto autorizza e acconsente espressamente a che i dati raccolti ed in particolare quelli considerati sensibili dall'art. 22 della medesima legge possano costituire oggetto di trattamento per la finalità della corretta gestione del rapporto di lavoro, degli obblighi di legge, di contratto collettivo e di regolamento.

Qualora i suoi dati personali costituiscano oggetto di comunicazione a terzi (società di elaborazione paghe, consulenti, enti previdenziali ed assistenziali, organizzazioni sindacali, istituti di credito, ecc.) per finalità sempre relative al corretto svolgimento del rapporto di lavoro o perché richiesti dai soggetti predetti, il sottoscritto acconsente, ai sensi dell'art. 13 del D.lg. n. 196/2003, alla comunicazione stessa, laddove essa non sia già richiesta dalla legge.

Per conferimento del consenso

Il collaboratore

-----

# fiscal news

CIRCOLARE INFORMATIVA DELL'UFFICIO FISCALE DELLA PRESIDENZA NAZIONALE DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

**L'Ufficio Fiscale CSI fornisce assistenza e consulenza gratuita ai comitati CSI e associazioni affiliate CSI. Per aiuto si prega scrivere a:**

- tel .06.68404573/74/50
- cell. 328.3951808
- [fiscale@csi-net.it](mailto:fiscale@csi-net.it)
- <https://www.facebook.com/fiscalecsi>

**Ufficio Fiscale CSI**

**Dr. Francesco Tramaglino**